

Comune di Santa Maria della Versa

Revisore Unico

Verbale n. 9 del 12.06.2023

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Santa Maria della Versa

VISTI

- l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che “I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- l’art. 6, cc.1-4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi
- La dichiarazione prot. 2484 in data 09.05.2023 del Responsabile del Servizio Personale in merito alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

PRESO ATTO

- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- che per il triennio 2023-2025 non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- che, in base ai dati dell'ultimo rendiconto approvato (Esercizio 2022) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, pari al 27,64% colloca l'Ente in posizione intermedia rispetto alle percentuali minima (27,60%) e massima (31,60%) pertanto l'Ente ha la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti della spesa di personale 2018;
- che la spesa di personale relativa all'anno 2022, calcolata a norma del D.M. 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è pari ad € 575.263,01. La spesa 2018 calcolata analogamente è pari ad € 571.261,33, il che determina un capacità assunzionale negativa di - € 4.001,68 e che, pertanto non si prevedono nuove assunzioni nel periodo 2023-2025

ESAMINATO

- il prospetto analitico sul rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, contenente altresì lo schema di calcolo del limite di spesa per assunzioni, secondo il D.M. del 17.03.2020 (allegato 4 al PIAO 2023-2025);
- il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023-2025

il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio parere favorevole in ordine al prospetto analitico sul rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, contenente altresì lo schema di calcolo del limite di spesa per assunzioni, secondo il D.M. del 17.03.2020 ai fini del suo inserimento nel PIAO 2023-2025.

Santa Maria della Versa, 12.06.2023

Dr. Luca Bassi
Revisore Unico

